REGOLAMENTO (CEE) N. 3732/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che ripartisce tra gli stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca [1], in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, seguendo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, le due parti si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1986;

considerando che, in seguito a tali consultazioni, le due parti hanno convenuto un accordo per il 1986 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca delle isole Færøer;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare il totale di catture ammesse per popolazione o gruppo di popolazioni, la quota disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture; che a norma dell'articolo 4 di detto regolamento la parte disponibile per la Comunità è ripartita tra gli stati membri;

considerando che, per garantire l'osservanza di questa ripartizione, è necessario comunicare informazioni relative alle catture effettive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno stato membro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 nelle acque soggette alla giurisdizione delle isole Færøer, nel quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1986 tra la Comunità e le isole Færøer, sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Gli stati membri ed i capitani delle navi battenti bandiera degli stati membri si conformano, per quanto concerne la pesca nelle acque di cui all'articolo 1, agli articoli da 3 a 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 [3].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 1

(in tonnellate)

Specie	Contingenti	Assegnazioni	
Merluzzo bianco ed eglefino	500	Francia	60
		Germania	10
		Regno Unito	430
Merluzzo nero	2 400	Belgio	p.m.
		Francia	1 510
		Germania	310
		Paesi Bassi	p.m.
		Regno Unito	580
Scorfano di Norvegia	7 000	Belgio	p.m.
		Francia	440
		Germania	6 490
		Regno Unito	70
Molva azzura e molva	3 300	Francia	2 145
		Regno Unito	190
		Germania	965
Melù	25 000	Danimarca	11 000
		Francia, Germania, Paesi Bassi	3 000
		Regno Unito	11 000
Pleuronettiformi	1 300 (1)	Francia	170
		Germania	260
		Regno Unito	870
Altre specie	500	Francia	180
		Regno Unito	120
		Germania	200
Sgombro	5 000	Danimarca	5 000

(1) Halibut di Groenlandia incluso.